



**COMUNE DI EBOLI**  
(Provincia di Salerno)

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DELLE ENTRATE  
DEL COMUNE DI EBOLI  
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1  
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 8 del 22/05/2026)

## Indice

Indice .....	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento .....	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata .....	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata .....	4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione .....	5
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti .....	5
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata .....	6
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere .....	6
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento .....	7

### **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:
  - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune;
  - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune di Eboli

### **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
  - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
  - b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025<sup>1</sup>
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. I debiti di cui ai commi precedenti possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:
  - del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
  - delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;

---

<sup>1</sup> Termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'Ente del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
  - delle ulteriori somme previste al successivo comma 5 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
- sanzioni amministrative tributarie;
  - interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
  - interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%.
6. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 5.
7. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

### **Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata**

1. Il debitore manifesta al Comune o al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'Ente del regolamento,<sup>2</sup> la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, con modalità telematiche pubblicate sul sito dell'Ente entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili<sup>3</sup>, con le modalità definite dal competente servizio comunale pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Ente entro il medesimo termine di cui sopra.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con la presentazione dell'istanza presso l'autorità giudiziaria adita, con compensazione delle spese di lite.

---

<sup>2</sup> Termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'Ente del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

<sup>3</sup> All'atto di presentazione della dichiarazione il debitore deve essere a conoscenza dei debiti pendenti che possono rientrare nella definizione agevolata, previa richiesta, può ricevere un prospetto che elenchi i carichi definibili.

3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Il Comune entro il termine di 30 giorni di cui al comma 1, comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

#### **Articolo 4 - Effetti della dichiarazione**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione-di cui all'art. 3:
  - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
  - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
  - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  - d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti**

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine di 30 giorno di cui all'art 3 comma 4 oppure, in deroga al regolamento generale delle entrate, nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive, da scegliere al momento della richiesta, a cadenza mensile, bimestrale o trimestrale.

2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:
  - per importi complessivi dovuti fino a 1000 €, fino a un massimo di 12 mesi;
  - Per importi complessivi dovuti dai 1.001 a 5.000 €, un numero massimo di 36 mesi;
  - per importi superiori ai 5.000 €, un numero massimo di 60 mesi.Le rate possono avere cadenza mensile, bimensile o trimestrale.
4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi al tasso del 1,60%.
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

#### **Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di due di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
  - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  - la sospensione del fermo amministrativo iscritto.

#### **Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere**

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento e che siano in regola con il pagamento delle rate del piano di rateizzazione alla data di adozione del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite, si procederà alla eliminazione dell'importo residuo della sanzione e degli interessi, sia di mora che di rateizzazione, oggetto del piano di dilazione in essere.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

#### **Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell'approvazione.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.